

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2026, n. 12-2704

Legge regionale n. 28/1999, articolo 17, commi 1, 2 e 3. Legge regionale n. 38/2006, articolo 5, comma 4. Nuova disciplina del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Revoca della D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015.



Seduta N° 168

Adunanza 22 GIUGNO 2026

Il giorno 22 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Andrea TRONZANO

DGR 12-2704/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 28/1999, articolo 17, commi 1, 2 e 3. Legge regionale n. 38/2006, articolo 5, comma 4. Nuova disciplina del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Revoca della D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015.

A relazione di: (Bongioanni), Cameroni

Premesso che:

il decreto legislativo n. 59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", all'articolo 71, comma 6, disciplina i requisiti professionali per l'esercizio del commercio alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che tale esercizio sia subordinato al possesso di uno dei requisiti elencati al medesimo comma 6, tra i quali, alla lettera a), l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito dalle regioni;

la legge regionale n. 28/1999, di disciplina del commercio in Piemonte, all'articolo 17, sancisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- individui i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità (comma 1),
- stabilisca le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, in conformità alle disposizioni delle leggi europee, statali e regionali in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego (comma 2),
- stabilisca le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità (comma 3);

il suddetto articolo 17, al comma 9, dispone che presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è costituita un'apposita commissione d'esame, indicandone i componenti;

la legge regionale n. 38/2006, di disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'articolo 5, comma 4, dispone che la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al citato articolo 71, comma 6, lettera a), e del relativo esame finale e ne garantisca l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto comma 9.

Richiamato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 13/2013, di disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, definisce le Regioni quali enti pubblici titolari "in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze";

l'articolo 5 della legge regionale n. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro" sancisce che la Giunta regionale per lo sviluppo delle competenze promuove, tra l'altro, la formazione professionale a sostegno delle scelte dei giovani e degli adulti e l'aggiornamento permanente dei lavoratori e dei cittadini;

l'articolo 25 della legge medesima stabilisce che la Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all'esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

- l'Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 236/CSR sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio alimentare di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'Accordo integrativo della Conferenza Stato – Regioni del 9 novembre 2017, Rep. atti n. 200/CSR sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio alimentare di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 marzo 2023, Rep. atti n. 23/39/CR08/C17 recante "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate".

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale con deliberazione n. 24-1951 del 31 luglio 2015 ha approvato la disciplina del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, disponendo la contestuale revoca della precedente D.G.R. n. 13-2089 del 24 maggio 2011.

Dato atto che il Settore regionale competente in materia di commercio ha finora provveduto a stipulare, ai sensi delle citate leggi regionali n. 28/1999 (articolo 17, comma 6) e n. 38/2009 (articolo 5, comma 4), apposite convenzioni con gli enti gestori per l'erogazione dei corsi formazione professionale per l'esercizio del commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, approvandone previamente il relativo schema.

Dato atto, inoltre, che la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, tramite

confronto con la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, avendo ravvisato l'esigenza di ridefinire le modalità organizzative e di svolgimento dell'esame finale del corso di formazione professionale abilitante all'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché revisionare i titoli di studio riconosciuti validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle predette attività:

- ha provveduto a delineare i contenuti di una nuova disciplina di tale corso di formazione professionale e ad aggiornare il modulo di richiesta per la sua gestione, tenendo conto che tale corso continui ad essere erogato dalle Agenzie formative convenzionate, nel rispetto delle procedure di cui alle citate leggi regionali n. 28/1999 e n. 38/2006 e che i corsi debbano essere autorizzati (finanziati o riconosciuti) ai sensi della legge regionale n. 32/2023;
- ha effettuato un'analisi comparativa sui contenuti previsti dal corso e sulle qualifiche professionali inserite, attualmente e in tempi antecedenti, nel "Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard formativi", al fine di stabilire quali titoli siano da considerarsi validi per il riconoscimento del requisito professionale per l'avvio delle attività di vendita alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande;
- per semplificazione, ha previsto la revoca della D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015 e che le nuove disposizioni si applichino per i corsi che saranno autorizzati a partire dalla data di pubblicazione delle nuove disposizioni, mentre per i corsi già autorizzati a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla medesima D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015 fino alla loro conclusione;
- al fine di garantire un tempestivo adeguamento della disciplina alle evoluzioni del sistema di istruzione e formazione nazionale ed alle revisioni del Repertorio regionale delle Qualificazioni e degli standard formativi, ha verificato che è opportuno prevedere che all'approvazione dei successivi aggiornamenti dei titoli e delle qualificazioni professionali per il riconoscimento del requisito professionale per l'avvio delle attività di vendita alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande provveda la Direzione medesima, trattandosi di adeguamenti di natura strettamente tecnica.

Dato atto, altresì, che la citata Direzione regionale, in data 24 luglio 2025, ha sentito, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 38/2006, e condiviso i suddetti contenuti, come da documentazione agli atti, le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale e la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, essendo quest'ultima di prassi presente da anni ai tavoli di lavoro e alle commissioni organizzati dalla Regione Piemonte in materia di percorsi di formazione professionale, la cui partecipazione alle sedi di approfondimento, confronto e decisione in materia di formazione professionale del comparto commercio e servizi indette dalla Regione Piemonte, come formalizzato da Unioncamere Piemonte con la deliberazione n. 18 del 23 aprile 2026.

Ritenuto di approvare, ai sensi delle leggi regionali n. 28/1999 e n. 38/2006, con contestuale revoca della D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015, la "Nuova disciplina del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande", di cui Allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, corredato del modulo di richiesta per la gestione dei suddetti corsi di formazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del

25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi delle leggi regionali n. 28/1999 e n. 38/2006, con contestuale revoca della D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015, la “Nuova disciplina del corso di formazione professionale per l’esercizio di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, di cui all’Allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, corredato del modulo di richiesta per la gestione dei suddetti corsi di formazione, stabilendo che:

- la disciplina di cui al presente provvedimento trova applicazione per i corsi che saranno autorizzati a partire dalla data della sua pubblicazione;
- i corsi già autorizzati a tale data possono proseguire fino alla loro conclusione, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015;
- le relative convenzioni vigenti, stipulate nel rispetto delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 24-1951 del 31 luglio 2015, producono i loro effetti fino alla sottoscrizione della nuova convenzione;

di demandare alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione, nonché, trattandosi di adeguamenti di natura strettamente tecnica, l’aggiornamento del modulo di richiesta per la gestione dei corsi e dei successivi aggiornamenti dei titoli e delle qualificazioni professionali per il riconoscimento del requisito professionale per l’avvio delle attività di vendita alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato

ALLEGATO A

Legge regionale n. 28/1999, articolo 17.

Legge regionale n. 38/2006, articolo 5

Nuova disciplina del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande

INDICE

Premessa

1. Requisiti professionali per l'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande

2. Corso professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande

2.1. Obiettivo professionale standard

2.2. Percorso formativo standard

2.3. Contenuti del corso

2.4. Destinatari

2.5. Enti gestori del corso

2.6. Autorizzazione del corso

2.7. Docenti

2.8. Modalità di erogazione del corso

2.9. Svolgimento delle prove finali di idoneità

2.10. Commissione di esame

2.11. Attestato di idoneità

2.12. Aggiornamento dei questionari di esame

2.13. Materiale didattico

2.14. Oneri di iscrizione ed esame

3. Qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande

3.1 Percorsi di formazione individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy validi per l'avvio di un'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande

3.2 Titoli riconosciuti validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande

3.3 Indicazioni generali per il riconoscimento di qualifiche professionali regionali attinenti al comparto della vendita al dettaglio del settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande

3.4 Indicazioni operative per la valutazione dei titoli e verifica degli attestati

3.5 Riconoscimento degli attestati regionali di idoneità per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio del comparto alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande

3.6 Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da altre Regioni

3.7 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero

3.8 Funzione di supporto agli enti locali e all'utenza

4. Disposizioni finali

Premessa

In linea con quanto sancito dalla vigente normativa statale e regionale, dagli Accordi Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, il presente documento aggiorna le disposizioni regionali del corso di formazione professionale abilitante all'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ridefinendo le modalità organizzative e di svolgimento dell'esame finale e i titoli riconosciuti validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle predette attività.

1. Requisiti professionali per l'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande

Il titolare o il rappresentante legale, ovvero in alternativa l'eventuale persona preposta all'attività commerciale, di un'impresa individuale, società, associazione o organismo collettivo, che intenda esercitare in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, come da articolo 71, comma 6, della legge n. 59/2010:

- a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altri mezzi di prova alternativi (assicurazione INAIL, buste paga);
- c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- d. essere stato iscritto al Registro esercenti commercio (ex REC) per uno dei gruppi merceologici del settore alimentare ovvero per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- e. avere superato l'esame di idoneità e il corso abilitante, anche nel caso in cui non abbia provveduto alla successiva iscrizione al Registro esercenti commercio (ex REC);
- f. avere superato l'esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC.

La mancanza dei requisiti dalla lettera b) alla lettera e) rende obbligatoria la frequenza al corso di formazione di cui alla lettera a).

2. Corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il presente documento disciplina, ai sensi delle leggi regionali n. 28/1999, articolo 17, e n. 38/2006, articolo 5, al fine di garantire un'adeguata formazione degli operatori del settore, in

particolare nelle materie di igiene e sicurezza alimentare, informazione e tutela del consumatore, il percorso formativo standard denominato “*Corso professionale per l’esercizio di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande*”.

2.1 Obiettivo professionale standard

È individuato un unico obiettivo professionale dell’operatore del comparto del commercio al dettaglio alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande.

La sua pubblicazione nel repertorio regionale di standard è reso accessibile attraverso apposite piattaforme informatiche di consultazione.

I contenuti dell’obiettivo fanno riferimento alle tipologie di attività definite dalle leggi statali e regionali.

L’operatore del comparto commercio al dettaglio è colui che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

L’operatore del settore della somministrazione di alimenti e bevande è colui che vende per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2.2 Percorso formativo standard

Il percorso formativo standard è di 104 ore, comprensive di 4 ore per l’esame finale di idoneità, avente per oggetto materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore nonché materie attinenti agli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti freschi e conservati, e alla pertinente normativa di settore.

Per l’ammissione al corso:

- non è previsto alcun assolvimento degli obblighi scolastici;
- per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:
 - da un’attestazione rilasciata dall’ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;
 - dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.

2.3 Contenuti del corso

Il corso prevede la trattazione degli argomenti delle materie di seguito elencate per un ammontare complessivo di 100 ore (escluse 4 ore per l’esame finale di idoneità):

MATERIE	ore
Legislazione igienico sanitaria della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio di prodotti alimentari	30
HACCP	
Legislazione fiscale, Titoli di credito, contabilità e amministrazione aziendale	45
Merceologia	
Legislazione sulla somministrazione di alimenti e bevande e sul commercio di prodotti alimentari	
Legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	
Legislazione sociale, penale e del lavoro (contratto del commercio e contratto del lavoro)	25
Sistemi e tecniche di gestione e organizzazione , Marketing	
Tutela del consumatore	
Tutela della Privacy	

2.4 Destinatari

Il corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti è rivolto ai soggetti che intendano esercitare un'attività nel settore merceologico alimentare di vendita e/o di somministrazione e si propone di:

- fornire un'adeguata conoscenza di base in materia di alimenti, igiene, sanità e sicurezza nonché delle tecniche, delle procedure di manipolazione e preparazione dei medesimi;
- far acquisire le competenze e le capacità manageriali di base che consentano di gestire l'attività secondo principi di efficienza ed efficacia.

2.5 Enti gestori del corso

In osservanza alla legge regionale n. 28/1999, articolo 17, comma 4, ed alla legge regionale n. 38/2006, articolo 5, comma 4, l'organizzazione del corso professionale per l'esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande può essere oggetto di convenzioni tra la Regione Piemonte ed i soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 17.

Ai fini della stipulazione della convenzione, i potenziali soggetti interessati alla gestione del corso devono presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente, compilando il modulo scaricabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte e dichiarare di:

- essere accreditati presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento nel sistema della formazione professionale;
- avere documentata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio (avere svolto almeno 300 ore di corsi di formazione attinenti all'ambito alimentare delle quali non più di 100 ore in materia di HACCP).

I soggetti convenzionati con la Regione Piemonte sono inseriti dalla Direzione regionale competente in un apposito elenco aggiornato periodicamente, scaricabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

2.6 Autorizzazione del corso

I corsi dovranno essere autorizzati, riconosciuti o finanziati, dalla Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze previste dalla legge regionale n. 32/2023.

2.7 Docenti

Lo svolgimento dell'attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza continuativa nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell'insegnamento; i cui curricula sono depositati presso l'ente gestore del corso.

È stabilita l'incompatibilità tra l'insegnamento presso gli istituti che organizzano il corso e l'essere nominato esaminatore nelle prove finali di idoneità, come precisato al punto 2.11.

2.8 Modalità di erogazione del corso

Il corso di formazione deve essere svolto nelle sedi operative indicate in convenzione ed è erogato con le seguenti metodologie didattiche:

Lezioni frontali del docente in aula.

Lezioni in modalità FAD (formazione a distanza): è consentita l'erogazione del corso mediante l'utilizzo della "formazione a distanza – FAD" in modalità sincrona secondo quanto previsto dai dispositivi autorizzativi regionali della Direzione regionale competente in materia di formazione e previa comunicazione all'inizio del corso alla Direzione regionale competente in materia di commercio, nella misura non superiore al 25% del monte ore complessivo, ad esclusione delle materie relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore nonché alle materie attinenti agli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti freschi e conservati.

2.9 Svolgimento delle prove finali d'idoneità

L'esame abilitante si svolge in presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza, tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.

La frequenza minima richiesta ai discenti per l'ammissione all'esame finale di idoneità è pari al 75% del monte ore complessivo.

Gli enti gestori, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei corsi, fissano in accordo con la sede operativa dell'esame, la data di espletamento delle prove finali e inviano alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per ogni corso attivato, l'elenco dei relativi docenti già noti, comunicando in seguito eventuali modifiche e/o integrazioni.

La data dell'esame è da individuarsi, ove possibile, entro i 10 giorni successivi alla data di fine corso.

L'esame finale di idoneità, consiste in una prova scritta ed una prova orale con relativa valutazione finale espressa in centesimi.

Le prove finali somministrate in sede di esame devono essere estratte da un repertorio preventivamente approvato dalla Regione Piemonte, aggiornate da un apposito Gruppo tecnico (di cui al punto 2.13) del quale fanno parte gli enti pubblici interessati (Regione e CCIAA) ed un

rappresentante per ognuna delle organizzazioni datoriali del settore maggiormente rappresentative, convocato dalla Direzione regionale competente in materia di commercio, almeno una volta all'anno.

a) Prova scritta

Per la prova scritta al candidato viene consegnato un questionario composto da 40 domande chiuse di cui almeno 30 riguardanti la legislazione sanitaria, merceologia, etichettatura degli alimenti, HACCP e 10 sulle altre materie oggetto del corso. Non sono ammesse più di 10 risposte errate. La prova scritta non è pubblica.

b) Prova orale

Alla prova orale vengono ammessi tutti gli allievi che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100.

Prima di iniziare il colloquio occorre dare comunicazione agli eventuali esclusi illustrando loro gli errori commessi.

La prova orale è pubblica, fermo restando la capacità ricettiva dei locali.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto sia per lo scritto sia per l'orale una valutazione non inferiore a 60/100.

Al candidato assente per giustificati motivi è concessa la facoltà di ripetere l'esame entro la fine dell'anno formativo successivo (procedura esame bis). Se non supera l'esame, valgono le disposizioni previste per i non idonei.

I candidati che non superano l'esame (non idonei) possono ripetere l'esame una sola volta entro la fine dell'anno formativo successivo e, se risultano nuovamente non idonei, dovranno ripetere l'intero corso.

I candidati assenti non giustificati, come sopra indicato, possono ripetere l'esame una sola volta entro la fine dell'anno formativo successivo e, se risultano non idonei, dovranno ripetere l'intero corso.

2.10 Commissione d'esame

Presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente, che assume la responsabilità operativa della prova di esame, è costituita una Commissione d'esame nominata con un provvedimento della Direzione regionale competente in materia di formazione, composta da:

a) un dirigente o un funzionario della competente CCIAA, da questa designato e nominato dalla Regione Piemonte in qualità di Presidente;

b) un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, designato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente;

c) un docente di scuola secondaria di secondo grado di tecnica commerciale, anche collocato in quiescenza di servizio aggiornato nelle materie oggetto d'esame, designato dalla CCIAA competente;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.

La Commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario; il segretario della Commissione d'esame non concorre al raggiungimento del numero legale necessario alla costituzione della Commissione stessa.

Spetta alla CCIAA stabilire, in conformità alle generali prescrizioni regionali, lo svolgimento delle prove d'esame, garantendo il rispetto dei principi di buon funzionamento e trasparenza amministrativa.

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti, oltre al Presidente.

Nell'ambito della formazione disciplinata con il presente documento, non possono fare parte della Commissione d'esame in qualità di esaminatori coloro che siano anche docenti presso istituti erogatori dei corsi abilitanti: tale incompatibilità va intesa in senso generale e non soltanto limitata ad uno specifico corso.

Qualora 8 giorni prima degli esami non fosse pervenuto il nominativo di alcuni componenti la Commissione, è compito della CCIAA territorialmente competente provvedere ai solleciti necessari al fine di comporre la Commissione stessa.

I compensi da erogare al Presidente e ai componenti delle Commissioni d'esame sono a carico della CCIAA. Il gettone di presenza da erogare ai singoli componenti delle Commissioni è stabilito dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

La sede degli esami è la CCIAA territorialmente competente.

2.11 Attestato di idoneità

Ai candidati che abbiano superato la prova d'esame finale viene rilasciato l'attestato di idoneità.

Gli attestati di idoneità devono essere conformi ai modelli regionali, redatti e rilasciati dall'ente gestore del corso tramite il sistema informativo regionale e secondo la normativa regionale in materia di certificazione delle competenze.

L'attestato ha piena validità di legge all'interno della Regione Piemonte ed è altresì spendibile su tutto il territorio nazionale.

2.12 Aggiornamento dei questionari d'esame

Nell'ottica di una evoluzione dei programmi rivolta all'acquisizione di competenze professionali adeguate, il Gruppo tecnico appositamente costituito con determinazione del Dirigente competente in materia di commercio elabora annualmente un aggiornamento dei questionari, integrando e modificando dove necessario le domande e le modalità utilizzate per gli esami.

Il Gruppo tecnico, al quale fanno parte gli enti pubblici interessati (Regione e CCIAA) ed un rappresentante per ognuna delle organizzazioni datoriali del settore maggiormente rappresentative, è convocato dalla Direzione regionale competente in materia di commercio, di norma una volta all'anno.

I risultati del lavoro del Gruppo tecnico sono formalizzati in questionari approvati dalla Direzione regionale competente in materia di commercio e utilizzati dalla Commissione d'esame per la prova finale scritta. Spetta alla medesima Direzione regionale consegnare ai competenti uffici provinciali e alle CCIAA le domande aggiornate.

Le CCIAA quali sedi operative provvedono, anche tramite sistemi elettronici, alla realizzazione e stampa del materiale necessario per le prove d'esame con modalità che consentano la diversificazione dei questionari.

2.13 Materiale didattico

Il materiale didattico è scaricabile gratuitamente sul sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, esclusa l'eventuale edizione cartacea, e viene periodicamente aggiornato a cura della stessa CCIAA anche su segnalazione degli enti gestori e in ogni caso in concomitanza con il lavoro di aggiornamento dei questionari.

2.14. Oneri di iscrizione ed esame

Per i corsi riconosciuti l'importo orario/allievo dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle relative Linee Guida pubblicate sul sito istituzionale, il quale non potrà essere superiore al riferimento dei costi dei finanziamenti pubblici erogati da Regione Piemonte. Per i corsi finanziati l'importo è stabilito dal singolo avviso.

Il soggetto gestore, per la copertura delle spese di funzionamento della Commissione d'esame e della segreteria presenta alla CCIAA a nome dei candidati domanda di ammissione all'esame finale con allegata la ricevuta di versamento a carico di ciascun candidato del previsto diritto di segreteria stabilito dalla CCIAA.

Gli oneri di segreteria sono aggiuntivi rispetto a quelli di iscrizione al corso.

3. Qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande

L'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 59/2010 recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", riconosce valido ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio di un'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola"... *ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*".

3.1 Percorsi di formazione individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy validi per l'avvio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di garantire sul territorio nazionale omogeneità di applicazione dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 59/2010, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 147/2012, fornisce con proprie circolari e risoluzioni, puntuali indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal succitato dettato normativo, precisando in particolare che la valutazione dei titoli deve essere fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Su detta base deve essere valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione degli stessi. Al riguardo si richiamano nelle tabelle sottostanti i percorsi di istruzione e formazione di durata sia triennale sia quadriennale che il Ministero ritiene idonei ai fini della qualificazione per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Nella Tabella I sono elencate, con finalità meramente ricognitorie, le figure professionali nazionali di durata triennale previsti dal Ministero con l'indicazione di quelle ad indirizzo nazionale e quelle ad indirizzo regionale. Nella Tabella II sono riportate, con finalità meramente ricognitorie, le figure professionali nazionali quadriennali individuate dal Ministero.

Tabella I - Figure nazionali triennali con indirizzi nazionali o regionali

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - PREPARAZIONE PASTI (figura nazionale con indirizzo nazionale)
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SERVIZI DI SALA E BAR (figura nazionale con indirizzo nazionale)
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (figura nazionale)
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI (figura nazionale con indirizzo regionale)
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - PANIFICAZIONE E PASTICCERIA (figura nazionale con indirizzo regionale)
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE – PIZZERIA (figura nazionale con indirizzo regionale)
OPERATORE AGRICOLO - ALLEVAMENTO ANIMALI DOMESTICI (figura nazionale con indirizzo nazionale)
OPERATORE AGRICOLO - COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE ED ORTOFLORICOLE (figura nazionale con indirizzo nazionale)
OPERATORE AGRICOLO - SILVICOLTURA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE (figura nazionale con indirizzo nazionale)

Tabella II - Figure nazionali quadriennali

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
TECNICO DI CUCINA
TECNICO AGRICOLO

3.2 Titoli riconosciuti validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande

I titoli indicati nelle sottostanti tabelle I e II sono stati individuati sulla base delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale competente in materia di formazione sulle materie oggetto dei percorsi didattici che abbiano attinenza con il commercio o la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande e che sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio delle attività di vendita alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Tali titoli, rappresentativi delle attività attualmente in svolgimento sul territorio regionale, non esauriscono le tipologie di corsi già esistenti o in corso di programmazione e che potrebbero rientrare per caratteristiche qualitative nel corso di formazione per l'accesso alle predette attività.

Nella tabella III sono stati riportati i titoli validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Tabella I - Titoli di qualifica regionale

Fino al	Denominazione profilo	Dal... al...	Denominazione profilo	Dal	Denominazione profilo
2003	Addetto cucina	2003 al 2011	Operatore servizi ristorativi cucina	2011	Operatore della

					ristorazione- preparazione pasti
2003	Addetto sala/bar	2003 al 2011	Operatore servizi ristorativi sala/bar	2011	Operatore della ristorazione - servizi di sala e bar
2004	Operatore dell'alimentazione- trasformazione e conservazione alimenti	2011	Operatore della trasformazione agroalimentare – conservazione e trasformazione degli alimenti		
2003	Panificatore - pasticciere	2004 al 2011	Operatore dell'alimentazione - Panificatore - Pasticciere	2011	Operatore della trasformazione agroalimentare – panificazione e pasticceria

Tabella II – Nuovi profili regionali di qualifica e specializzazione riconosciuti a livello regionale nell’ambito delle aree professionali e sotto aree professionali di AGRO-ALIMENTARE - Produzioni alimentari e di TURISMO E SPORT - Servizi Turistici.

Denominazione	Anno di riferimento
Addetto alle produzioni alimentari: indirizzo Gelateria artigianale	2023
Addetto alle produzioni alimentari: indirizzo Panetteria e prodotti da forno	2023
Addetto alle produzioni alimentari: indirizzo Pasticceria	2023
Operatore di pasticceria	2023
Addetto alle attività ristorative e ricettive: indirizzo Cucina	2023
Addetto alle attività ristorative e ricettive: indirizzo Sala e bar	2023
Operatore di Cucina	2023
Pizzaiolo	2023
Addetto banconiere – indirizzo macelleria	2023
Addetto banconiere – indirizzo gastronomia	2023

Tabella III - Profili obsoleti

Denominazione	Anno di riferimento	Evoluzione in...	Anno di riferimento
Addetto alla ristorazione	2003	-	-
Operatore servizi cucina	2003	Operatore specializzato servizi cucina	2005
Operatore servizi sala/bar	2003	Operatore specializzato servizi sala/bar	2005
Collaboratore di sala e bar	2013		

Collaboratore di cucina	2013		
Addetto banconiere - macelleria	2014		
Addetto banconiere - gastronomia	2014		
Addetto gelateria	2014		
Addetto panificatore pasticcere	2014		
Operatore specializzato pasticceria	2013		

3.3 Indicazioni generali per il riconoscimento di qualifiche professionali regionali attinenti al comparto della vendita al dettaglio del settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande.

Rappresenta requisito professionale:

- a. il possesso di *“Attestato di qualifica professionale”* o il possesso di *“Attestato di specializzazione” Post Qualifica o Post Diploma* che soddisfi i seguenti requisiti:
- a.1. sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti al momento del rilascio;
 - a.2. abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
 - a.3. che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

3.4 Indicazioni operative per la valutazione dei titoli e verifica degli attestati

Il Comune verifica, sulla base dei titoli presentati, il possesso dei requisiti professionali. Qualora il titolo in possesso del soggetto interessato non rientri tra quelli indicati al precedente punto 3.2, il Comune può chiedere in prima istanza allo stesso di presentare una dichiarazione rilasciata dall'ente gestore dei corsi, che specifichi ulteriormente i programmi svolti, le competenze acquisite con il corso frequentato, la figura professionale e di indirizzo del corso ed altresì la pertinenza dello stesso con l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione o in alternativa può contattare la Direzione regionale competente in materia di commercio

L'amministrazione comunale è altresì chiamata a svolgere un puntuale controllo sulla veridicità dei dati contenuti nelle attestazioni prodotte dagli aspiranti operatori e sulla verifica della genuinità delle medesime, anche comparandole con il modello approvato dalla Direzione regionale competente in materia di formazione.

3.5 Riconoscimento degli attestati regionali di idoneità per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio del comparto alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande

Ai fini della qualificazione per l'esercizio di attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono validi i seguenti attestati regionali:

- attestato di idoneità per l'esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare (corso da 60 ore; corso da 80 ore) conseguito antecedentemente all'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010 e s.m.i.);

- attestato di idoneità per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (corso da 120 ore; corso da 130 ore) conseguito antecedentemente all'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010 e s.m.i.);

- attestato di idoneità per l'esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande (corso unico da 100 ore) conseguito successivamente all'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010 e s.m.i.).

3.6 Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da altre Regioni

Ai soggetti in possesso di qualifiche professionali conseguite in altre Regioni, si riconosce il requisito per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella Regione di provenienza, l'esercizio dell'attività omologa.

A tale fine l'interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale:

- enunciazione completa della qualifica conseguita,
- indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l'esercizio dell'omologa attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande,
- indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo delle attività di commercio del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

3.7 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero

La disciplina per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è regolata dal decreto legislativo n. 206/2007 con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE e permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i richiedenti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Tutti i cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, che intendono esercitare sul territorio italiano una professione che richieda requisiti professionali, possono chiedere il riconoscimento della qualifica professionale certificata da un titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un'esperienza professionale, attraverso un percorso concluso di studi o l'acquisizione di esperienza nel settore, acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell'attività in questione. Detto procedimento è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale ha pubblicato sul proprio sito la modulistica necessaria per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

3.8 Funzione di supporto agli enti locali e all'utenza

La Direzione regionale competente in materia di commercio supporta gli enti locali e gli operatori commerciali fornendo indicazioni circa l'applicazione delle presenti disposizioni.

4. Disposizioni finali

Il presente provvedimento deve essere portato a conoscenza dei partecipanti all'atto dell'iscrizione al corso e comunque prima dell'inizio dell'attività didattica.